

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3924/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione,

considerando che, per adempiere i compiti ad essa attribuiti dai trattati — in particolare nella prospettiva del mercato interno come previsto all'articolo 8 A del trattato CEE — la Commissione deve disporre di informazioni complete, recenti ed attendibili sulla produzione delle industrie della Comunità;

considerando che tali informazioni sono necessarie alle imprese per conoscere i loro mercati; che la dimensione internazionale di questi mercati induce a privilegiare il ravvicinamento dei dati della produzione e dei dati del commercio estero;

considerando che una statistica sulla produzione può essere utile e rendere praticabile siffatto ravvicinamento, solo se il suo grado di dettaglio è prossimo a quello delle prime sei cifre della nomenclatura combinata e corrisponde inoltre al codice del sistema armonizzato;

considerando che la nomenclatura combinata è una nomenclatura di prodotti già nota alle imprese e che è nell'interesse di queste farvi riferimento anziché creare una nomenclatura specifica per la produzione;

considerando che è possibile ottenere un'informazione integrata avente i caratteri di attendibilità, rapidità, flessibilità ed elevato grado di dettaglio necessari alla gestione del mercato interno, solo se gli Stati membri ricorrono per l'indagine a nomenclature derivate da uno stesso elenco di prodotti;

considerando che per soddisfare le esigenze nazionali, gli Stati membri possono legittimamente conservare od inserire nelle nomenclature nazionali dettagli supplementari rispetto all'elenco comunitario dei prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Disposizione generale**

Gli Stati membri eseguono un'indagine statistica comunitaria sulla produzione industriale.

*Articolo 2***Campo e caratteristiche dell'indagine**

1. Il campo dell'indagine è quello delle attività elencate nelle sezioni C, D e E della nomenclatura delle attività economiche nella Comunità europea, in seguito denominata «NACE (rev. 1)», prevista nel regolamento (CEE) n. 3037/90 (1).

2. La produzione che rientra in questo campo è definita dall'elenco dei prodotti, in seguito denominato «elenco PRODCOM», le cui rubriche sono costituite, in linea di principio, da articoli o da raggruppamenti di articoli della nomenclatura combinata e sono collegate con le altre nomenclature comunitarie di prodotti.

3. Per ciascuna rubrica l'indagine verte sulle informazioni seguenti:

- a) la produzione commercializzata durante il periodo oggetto dell'indagine, in quantità fisica,
- b) la produzione commercializzata durante il periodo oggetto dell'indagine, in valore.

4. In determinati casi, l'informazione prevista è sostituita da una delle due informazioni seguenti:

- a) la produzione realizzata durante il periodo oggetto dell'indagine, compresa quella integrata nella fabbricazione di altri prodotti della stessa impresa, in quantità fisica,
- b) la produzione realizzata durante il periodo oggetto dell'indagine a fini di una commercializzazione, in valore e/o in quantità fisica.

(1) GU n. L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1.